

della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per la registrazione e la trascrizione degli atti, delle agevolazioni previste dalla legge 692/81, art. 2;

5. di disporre che l'atto sia pubblicato, solo nella parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. di disporre altresì che copia del provvedimento sia inviata alla II commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 45 del 2 dicembre 1998;

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 17 dicembre 2009

*Il dirigente di servizio*  
FRANCESCO GROHMANN

RELAZIONE ISTRUTTORIA

**Consorzio dei possidenti del comune di Monteleone di Spoleto. Acquisto terreno in località Monte Cornuvolo.**

Il sottoscritto Fiorenzo Pacifici, funzionario della Regione Umbria:

— Vista la nota n. 33 del 3 febbraio 2009, acquisita al protocollo al n. 22831 del 11 febbraio 2009, con la quale il Consorzio dei possidenti del comune di Monteleone di Spoleto chiede l'autorizzazione all'acquisto del terreno sito nel comune di Monteleone di Spoleto, località Monte Cornuvolo;

— Esaminata la delibera dell'assemblea degli utenti del consorzio n. 5 dell'1 febbraio 2009, con la quale gli utenti esprimono la volontà ad acquistare il terreno sopra indicato;

— Esaminata la perizia di stima dell'ing. Lanfranco Castellucci, asseverata presso l'ufficio del giudice di pace di Norcia il 18 luglio 2008, con la quale si descrive l'immobile oggetto di acquisto e si stima il più probabile prezzo di mercato che è di € 2.800,00;

— Effettuato il sopralluogo in data 27 novembre 2009, accompagnato dal consigliere Rosati Ivo, si è constatato che l'acquisto consiste in un terreno pascolivo, sito in zona acclive a valle di un laghetto artificiale e all'interno della proprietà dell'Ente, a mio giudizio idoneo alla costruzione di un abbeveratoio per il bestiame come già predestinato dal consiglio ed all'accorpamento della proprietà;

— Visto il bilancio preventivo, l'estratto conto dell'Ente inviato dalla banca Popolare di Spoleto riferito al 30 settembre 2009, dal quale risulta che vi è una disponibilità di € 310.111,33;

— Visto che l'Ente ha prodotto un contratto di affitto pascoli dal quale percepisce una somma di € 45.000,00 annui fino all'anno 2013;

— Per quanto esposto:

— Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

— Vista la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1;

— Vista la L.R. 2 dicembre 1998, n. 45;

RITIENE

1. Che il Consorzio dei possidenti del comune di Monteleone di Spoleto possa essere autorizzato all'acquisto del terreno sito in località Monte Cornuvolo censito al

N.C.T. del comune di Monteleone di Spoleto al foglio 32, particella n. 40 di mq 5.940, al prezzo complessivo di € 2.800,00, purché l'acquisto **sia vincolato al diritto di uso civico**, quale bene disponibile per gli utenti del Consorzio dei possidenti del comune di Monteleone di Spoleto.

Terni, lì 15 dicembre 2009

FIorenzo PACIFICI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI  
- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA SANITARIA, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE -  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 dicembre 2009, n. 11687.

**D.G.R. n. 400/2003 "Identificazione elettronica dei cani mediante microchips" - Conferma e proroga.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la L.R. 19 luglio 1994, n. 19 "Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo";

Vista la D.G.R. n. 1412 del 17 ottobre 2002, con la quale sono state approvate le linee guida vincolanti concernenti il programma di sperimentazione relativo alla identificazione elettronica dei cani mediante microchips;

Vista la D.G.R. n. 400/2003, riguardante l'indirizzo applicativo, nonché le modalità di distribuzione dei microchips;

Vista la D.D. n. 4567 del 19 giugno 2004, con la quale sono state stabilite le modalità di acquisizione dei microchips da parte delle ASL e dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati, nonché i costi delle singole prestazioni;

Vista la D.G.R. n. 69 del 19 gennaio 2005, e le correlate D.D. n. 5956 del 28 giugno 2006, n. 11794 del 19 dicembre 2007, e n. 11244 del 10 dicembre 2008 con la quale, tra l'altro, si prorogava l'identificazione elettronica dei cani mediante microchips;

Vista l'O.M. 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";

Preso atto che il disegno di legge concernente il riordino e modifica della legge regionale 19/1994 è in fase di definizione;

Ritenuto conseguentemente necessario prorogare il termine relativo all'uso dei microchips;

Considerato che con D.G.R. n. 69 del 19 gennaio 2005, viene dato mandato al Servizio VI - Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, di ap-

portare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove si rendessero necessarie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prorogare l'identificazione elettronica dei cani esclusivamente mediante microchips, di cui alle D.G.R. n. 1412/2002 e n. 400/2003, fino all'emanazione della nuova legge concernente il riordino e modifica della legge regionale 19/1994, fermo restando quanto previsto relativamente alle altre disposizioni;

2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 dicembre 2009

*Il dirigente di servizio*  
MARIADONATA GIAIMO

---

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO ATTIVITÀ GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 dicembre 2009, n. 11761.

**Associazione "Rangers D'Italia" con sede in Terni. Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266: "Legge quadro sul volontariato";

Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recante: "Disciplina del volontariato";

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata L.R. 15/1994 che prevede l'obbligo per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di attività per l'anno successivo;

Visto, altresì, l'art. 8 della medesima legge, dove sono previsti i provvedimenti che il Comune competente deve adottare nei confronti delle organizzazioni inadempienti agli obblighi indicati al citato art. 6, tra cui la diffida ad adempiere e, nel caso in cui l'organizzazione non ottemperi entro i termini indicati, la trasmissione alla Regione di un provvedimento recante il parere circa la cancellazione dal Registro, a cui la Regione deve provvedere con proprio atto;

Rilevato che con D.P.G.R. 15 febbraio 1995, n. 121 l'associazione "Rangers d'Italia" di Terni è stata iscritta al Registro regionale del volontariato nel settore: attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale (n. 137);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15/94, il Comune di Terni, con nota acquisita al prot. reg.le n. 191820 del 14 dicembre 2009, ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 3348 dell'8 ottobre 2009 con la quale si esprime parere circa la cancellazione dal Registro regionale del volontariato, avendo il Comune medesimo riscontrato l'inadempienza dell'associazione in parola a quanto disposto dall'art. 6, L.R. 15/94;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla cancellazione dell'associazione in parola dal Registro regionale delle organizzazioni del volontariato;

Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. È cancellata l'associazione "**Rangers D'Italia**" con sede in Terni, voc. Valle Spoleatina, loc. Piediluco, dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 25 maggio 1994, n. 15, Settore: attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale (n. iscrizione 137);

2. l'atto sopra esteso è immediatamente efficace;

3. la presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 21 dicembre 2009

*Il dirigente di servizio*  
CATIA BERTINELLI

---

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 dicembre 2009, n. 11875.

**Rilascio dell'accreditamento istituzionale al "Servizio anatomia patologica" dell'ospedale di Città di Castello - Presidio ospedaliero Alto Tevere della Azienda Sanitaria Locale 1 - sito nel comune di Città di Castello, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;